

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'APS GOCCE DI PENSIERO



In data 2 maggio 2023, presso la sede di Via Silvio Pellico 27/D a Foggia, si riunisce l'assemblea ordinaria dell'Aps Gocce di Pensiero con all'Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione Rettifica dello Statuto.

L'assemblea, alla presenza di tutti i membri, presieduta dalla socia Iacobucci Maria Grazia, segretaria la socia Supino Elisabetta, tratta il primo e unico punto all'ordine del giorno

La Presidente passa ad illustrare il primo punto dell'ordine del giorno. La Presidente legge ai soci la lettera di richiesta di integrazione per l'iscrizione al RUNTS dell'Aps Gocce di Pensiero, ricevuta dalla Regione Puglia – Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà – Prot. Numero: r_puglia/AOO_192/PROT/02/11/2022/0008808.

L'istruttoria espletata dall'Ufficio Regionale RUNTS ha rilevato la seguente motivazione ostativa al perfezionamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito di trasmigrazione, nella sezione associazioni di promozione sociale: lo statuto in possesso del ns ufficio, non risulta conforme alle norme del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n.117), giacché richiama la legge L. 7 dicembre 2000 n. 383, Disciplina delle associazioni di promozione sociale, abrogata dall'entrata in vigore del predetto Decreto legislativo, o in alternativa presenta varie norme difformi a quelle imperative previste dal D.Lgs. 117/2017.

Alla luce di quanto sopra, la Presidente comunica la necessità per l'assemblea dei soci di modificare lo statuto ai fini dell'adeguamento dello stesso alle norme del Codice del terzo Settore. La Presidente procede con la lettura della proposta di modifica dello statuto come richiesto dall'ufficio della Regione Puglia.

La Presidente chiede ai soci di votare l'approvazione dello statuto modificato.

All'unanimità i soci esprimono parere favorevole alle modifiche statutarie.

Lo statuto e la relativa delibera assembleare di approvazione dovranno essere registrati all'Agenzia delle Entrate, si dà mandato alla Presidente di procedere quanto prima.

Visto l'esaurirsi dell'ordine del giorno la Presidente dichiara sciolta la seduta.

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

Registrato il 16 MAG 2023 595 Serie 3^a

Aut. Min. C. (C. Iacobucci)

Mod. F23 del _____ Banca _____

TA _____ originale

Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (V)

Cinque

(*) per delega del Direttore Provinciale



Firma Presidente

[Handwritten signature of Maria Grazia Iacobucci]

Firma Segretaria

[Handwritten signature of Elisabetta Supino]

[Handwritten signature of the addetto al front office]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GOCCE DI PENSIERO

Titolo I - Costituzione e Scopi

Art. 1. Costituzione - Denominazione - Sede - Durata Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, l'Associazione di Promozione Sociale Gocce di Pensiero è stata costituita in data 14 ottobre 2013 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Foggia al n. 6698, Serie 3° in data 16 ottobre 2013. L'associazione ha sede nel Comune di Foggia alla via Silvio Pellico 27/D. L'associazione ha durata illimitata. L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2. Scopi L'Associazione di Promozione Sociale Gocce di Pensiero, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuita, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3. Finalità e attività L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Ed in particolare persegue le seguenti finalità: contribuire allo sviluppo culturale e civile dell'uomo e della società attraverso una più ampia diffusione dell'istruzione, della conoscenza, della solidarietà, del rispetto dei diritti civili individuali e collettivi; promuovere, sostenere e partecipare a progetti culturali e attività didattiche rivolte ad ogni ordine e grado fino alla formazione universitaria e post-universitaria; favorire le interrelazioni con il territorio e l'ambiente, sostenere le condizioni di sviluppo delle comunità locali, valorizzando anche il patrimonio di storia e tradizioni che caratterizza le stesse, ridurre le condizioni di svantaggio sociale e favorire l'integrazione sociale; promuovere ed organizzare attività per l'integrazione delle differenti abilità; organizzare attività sportive e psicomotorie per migliorare il benessere fisico e psicologico degli individui. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: corsi, lezioni, laboratori, studi, ricerche e percorsi didattici e ludici. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, nonché collaborare con Enti pubblici e privati.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 4. Soci Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 5. Diritti e doveri dei soci I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere,

con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6. Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde: per morte; per morosità nel pagamento della quota associativa; dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata (resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso); per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 7 Volontari Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 8 Lavoratori L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Titolo III - Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.9. Organi dell'Associazione Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Art.10. L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione, funzionamento, poteri e regole di voto L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; quando viene fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. L'Assemblea, è convocata almeno 8 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. L'Assemblea ha i seguenti

compiti: discute ed approva il bilancio; approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; definisce il programma generale annuale di attività; procede all'elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione; delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio; delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo; delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 11. Consiglio Direttivo: composizione, durata in carica, poteri, modalità di convocazione e funzionamento Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico: elegge tra i propri componenti il presidente; elegge tra i propri componenti il vice presidente; elegge il tesoriere e il segretario; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; conferisce procure generali e speciali; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale; può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Titolo IV Norme sul patrimonio dell'associazione

Art. 12. Esercizio Sociale e Bilancio Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, ed eventualmente il bilancio sociale, che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13. Risorse Economiche Le entrate dell'associazione sono costituite da: quote associative degli aderenti; contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i..

Art. 14. Patrimonio sociale e divieto di distribuzione degli utili Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15. Libri Sociali L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: libro degli associati; registro dei volontari; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 16. Pubblicità e Trasparenza Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Titolo V - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

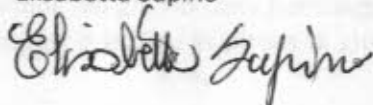
Art. 17. Scioglimento e devoluzione del patrimonio Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 18. Norma finale Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Foggia, 2 maggio 2023

La Segretaria

Elisabetta Supino



La Presidente

Maria Grazia Iacobucci

